

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
AREA 5 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

**Accreditamento Istituzionale dell'Associazione per l'Assistenza al Malato Oncologico
Terminale "SAMOT Catania Onlus" con sede operativa sita in Catania, via Enna n.15.**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto legislativo n. 229/99;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Visto** il D.A Sanità del 09.10.2000 "Approvazione del programma regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale" che prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni non lucrative di utilità sociale, attive da almeno cinque anni nel settore delle cure palliative ed in possesso di documentata attività clinico-scientifica, proporzionata all'attività da espletare, nella organizzazione della rete assistenziale per le categorie nosologiche individuate nell'allegato al citato decreto;
- Visto** il D.P.C.M. 14.02.01, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Visto** il D.A. Sanità del 05.12.2001 concernente "Linee guida per la realizzazione del programma regionale di cure palliative" che all'art.7 "livelli assistenziali" dispone che per dare concreta operatività alla rete venga assicurata una collaborazione con le organizzazioni non profit così come previsto dall'art.1 comma 18 del D.Lgs n.229/99;
- Visto** il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009 n.5 "Norme per il riordino del S.S.R.";
- Visto** il D.A. n.03254 del 30.12.2010 con cui viene disciplinata la "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia"
- Visto** il D.A. del 03.01.2011 di approvazione del "Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella regione siciliana" e del "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione Siciliana" che stimola e favorisce particolarmente il ricorso alla sinergia collaborativa ed alla integrazione tra il sistema pubblico e le organizzazioni non profit attive da anni nel campo delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare palliativa e negli hospice;

- Visto** il D.P.R.S. del 26.01.2011 di approvazione delle “Linee guida regionali per l’accesso ed il governo del sistema integrato delle cure domiciliari”;
- Visto** il Piano Sanitario Regionale “Piano della Salute 2011/2013” approvato con D.P.R.S. n.282 del 18.07.2011 che prevede la definizione di un sistema di accreditamento istituzionale e di qualità per tutte le strutture della rete ivi comprese le associazioni non profit che operano nel settore;
- Visto** il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 che prevede, al punto B.10, la definizione in coerenza con i modelli organizzativi regionali esistenti, dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative domiciliari, nonché l’individuazione e la valorizzazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, anche per l’età pediatrica e che, in sede di organizzazione della propria rete di cure palliative, le Regioni stimolino l’integrazione delle associazioni non profit, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell’assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard precedentemente definiti a livello nazionale regionale;
- Visto** il D.A. n.1508 del 08.08.11 recante ”Approvazione standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento istituzionale delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo per l’assistenza domiciliare ai malati terminali che necessitano di cure palliative”;
- Visto** Il D.A. n.02280 del 14.11.11 recante “Approvazione requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli Organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative”;
- Visto** il D.A. n.0822 del 08.05.12 recante “Integrazione al D.A. n.2280/11 di approvazione dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative”;
- Vista** la Circolare Assessoriale n.1291 del 08.05.12 recante “Direttiva per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli Organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative”;
- Vista** l’istanza prot. n.89 del 24.09.13, assunta agli atti di questo Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico con prot. n.74239 del 27.09.13, con la quale il Legale Rappresentante dell’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus” con sede legale a Catania via Enna n.18 e sede operativa sita in via Enna n.15 chiede l’accreditamento della precitata associazione e della relativa sede operativa;
- Vista** la nota prot./Area Int.5/n.77079 del 09.10.13 – Dipartimento A.S.O.E. con la quale si invita il Legale Rappresentante dell’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus” a produrre copia dell’autorizzazione sanitaria relativamente alla sede operativa sita in via Enna n.15 in quanto, dall’esame della documentazione allegata all’istanza, la stessa risulta mancante;
- Vista** la nota prot. n.100 del 11.11.13, introitata agli atti di questo Dipartimento A.S.O.E. con prot. n.9585 del 14.11.13, con la quale il Legale Rappresentante della “SAMOT Catania Onlus” trasmette copia dell’autorizzazione sanitaria (prot. n.103636/DP del 17.09.13);
- Vista** l’autorizzazione sanitaria prot. n.103636/DP del 17.09.13 – Dipartimento di Prevenzione Medico dell’A.S.P. di Catania, con la quale il Commissario Straordinario autorizza l’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus” con sede legale a Catania via Enna n.18 all’esercizio presso i locali siti in

- Catania via Enna n.15 di un “servizio per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative”;
- Vista** la nota prot./Area Int.5/n.89607 del 28.11.13 – Dipartimento A.S.O.E. con la quale si richiede all’A.S.P. di Catania di effettuare apposito accesso ispettivo presso la struttura operativa sita in Catania via Enna n.18, finalizzato all’accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dai DD.AA. n.890/02, n.463/03, n.1508/11 e s.m.i.;
- Vista** la nota prot. n.13051/DP del 31.01.2014 dell’A.S.P. di Catania, assunta agli atti di questo Dipartimento per le A.S.O.E. con prot. n.12142 del 07.02.14, con la quale il Responsabile dell’U.O.S. Accreditamento dell’A.S.P. attesta che, a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 03.12.13, la struttura sita in Catania, via Enna n.18, è in possesso di tutti i requisiti previsti in materia di accreditamento di cui al D.A. n.1508/11 e s.m.i.;
- Viste** la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” prot. n.19 del 18.02.14, introitata agli atti di questo Dipartimento A.S.O.E. con prot. n.17538 del 25.02.14, del Legale Rappresentante dell’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara che “nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lvo 06/09/2011 n.159”;
- Vista** la “scheda dati (D.Lgs. 159/2011)” trasmessa con nota prot. n.23/14 del 27.02.14, assunta agli atti di questo Dipartimento A.S.O.E. al prot. n.18440 del 27.02.14;
- Considerato** che sussistono nella fattispecie quei presupposti idonei per l’accreditabilità regionale dell’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus”, all’esercizio per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative;
- Considerato** inoltre che qualora l’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus” intendesse attivare ulteriori sedi operative, le stesse rimangono soggette alla disciplina autorizzativa in atto vigente;
- Ritenuto** di dover emanare il presente provvedimento fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lvo n.159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

DECRETA

- Art.1** Per i motivi in premessa citati, il Legale Rappresentante dell’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale “SAMOT Catania Onlus” con sede legale a Catania via Enna n.18 ed operativa sita in via Enna n.15 è autorizzato anche ai fini dell’accreditamento istituzionale alla gestione ed all’esercizio per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative, essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dai DD.AA. n.890/02, n.463/03, n.1508/11, n.2280/11 e s.m.i. dall’U.O. accreditamento istituzionale dell’ A.S.P. di Catania.
- Art.2** Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui acquisita la certificazione/informativa antimafia dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.67 del D.lvo 06.09.2011 n.159.
- Art.3** Il presente decreto non configura alcun automatismo sull’eventuale definizione di un rapporto contrattuale con l’A.S.P. di Catania.

Art.4 E' fatto obbligo al Legale Rappresentante dell'Associazione per l'Assistenza al Malato Oncologico Terminale "SAMOT Catania Onlus" a comunicare eventuali variazioni al Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute sul mantenimento dei requisiti o eventuali insorgenze di incompatibilità.

Art.5 Qualora l'Associazione per l'Assistenza al Malato Oncologico Terminale "SAMOT Catania Onlus" intendesse attivare ulteriori sedi operative, le stesse rimangono soggette alla disciplina autorizzativa in atto vigente

Art.6 E' fatto obbligo all'A.S.P. di Catania di verificare il mantenimento dei requisiti previsti dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed in forma integrale sul sito web dell'Assessorato alla Salute.

PALERMO 10 MAR 2014



**IL DIRIGENTE GENERALE
(IGNAZIO TOZZO)**

Il Dirigente dell'Area Interdip.le.5
(Dott. Lorenzo Maniaci)

Il Dirigente U.O. 5,1[^]
(Dott. Fabrizio Geraci)